

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(approvato con deliberazione C.C. 55 del 06.12.2011)

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e regola i rapporti tra il Comune proprietario e gestore della rete ed i singoli utenti e costituisce PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE/FORNITURA tra il Comune ed i singoli utenti senza che ne occorra la materiale trascrizione. Il prezzo di vendita complessivo del servizio idrico integrato è costituito da i corrispettivi relativi alla fornitura dell'acqua e di quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione, determinati secondo la normativa vigente in materia. Nel corso del contratto i corrispettivi per il servizio idrico integrato possono variare senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale.

PARTE PRIMA
SERVIZIO
ACQUEDOTTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI -

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti.

Acque destinate al consumo umano: acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile e pertanto rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente, utilizzate per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterna ecc..

Articolazione tariffaria: Elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;

Attivazione: si intende la prima fornitura dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore previa esecuzione dell'allacciamento e dopo il perfezionamento del rapporto contrattuale;

Autorità d'Ambito: L'Ente per la regolazione del servizio idrico integrato istituito come forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi della Legge 5.1.1994, n. 36;

Conquaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.

Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua;

Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il Comune che impegna al rispetto del presente regolamento;

Deflusso: passaggio di acqua attraverso una tubazione;

Deposito cauzionale: importo versato dall'utente al momento della stipula del contratto a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo setto e di ogni altro credito che dovesse insorgere, da restituire SENZA INTERESSI, alla chiusura del rapporto.

Disconnessione: separazione fisica di due condotte o dell'allacciamento dalla condotta principale;

Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso;

Domanda di allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura

Impianto di distribuzione individuale: le condutture, i raccordi, le apparecchiature, installati a valle del contatore normalmente usate per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano, escluse quelle condutture, individuate ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera e) della Legge 31/2001, la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

Lettura del contatore: è la rilevazione dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'utente;

Metro Cubo: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a litri 1.000,00.

Perdita occulta: è un guasto non rilevato che interviene a valle del contatore e che porta alla dispersione della risorsa idrica.

Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;

Presa: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale;

Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Comune o per altri

interventi del Comune a seguito di richiesta dell'utente o di altro soggetto interessato alla prestazione.

Punto di consegna: è rappresentato dal limite tra pubblico e privato, dove normalmente deve essere posizionato il contatore.

Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.

Sospensione della fornitura: Temporanea chiusura della erogazione della risorsa idrica.

Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere all'apposito vano entro cui risultano alloggiate le apparecchiature;

Variazione nel contratto di fornitura: si ha la variazione nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta al subentro nel contratto stesso.

Tipologia di utenza: Categoria che è attribuita al contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica.

Titolare del contratto di fornitura: E' la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento.

Unità immobiliare: E' la singola unità abitativa o fabbricato o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito dai regolamenti edilizi.

Utente: E' l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia titolo legale per sottoscrivere un contratto di fornitura con il Comune.

Utente residente: E' la persona fisica che ha dimora abituale nel luogo risultante dal contratto di fornitura stipulato con il Comune.

Utente non residente: tutti gli altri utenti.

Utenze condominiali: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il comune non ha stipulato i singoli contratti di fornitura.

Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un condominio, servito da un contatore generale, con le quali il comune ha stipulato singoli contratti di fornitura.

Utenze preesistenti: utenze in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Voltura dell'utenza idrica: si ha la voltura dell'utenza idrica quanto vi è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui il precedente titolare faccia disdetta del contratto e a lui si sostituisca un nuovo titolare.

Art. 1 – Oggetto della fornitura

1.1. Il Comune di BELMONTE CALABRO (di seguito Comune) fornisce acqua potabile, nei limiti di disponibilità consentiti da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici, entro il Territorio del Comune, nonché di altre Amministrazioni, nel rispetto di pattuizioni con detti enti e delle vigenti disposizioni amministrative e tariffarie in materia.

1.2. Il comune garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna (c.d. stacco). L'acqua distribuita è potabilizzata nell'osservanza dell'ordinamento vigente in conformità ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano; in taluni casi l'acqua può essere distribuita non potabilizzata esclusivamente per usi irrigui.

1.3. Il Comune assume l'obbligo di fornire il servizio idrico nelle zone di cui al precedente punto già servite alla data in vigore del presente regolamento e promuove, secondo le proprie possibilità, l'approvvigionamento delle località discoste e di stabili esistenti al di fuori di tale zone, pertanto, il Comune si riserva di subordinare l'accoglimento di istanze di fornitura alla corresponsione da parte dei richiedenti di un contributo (parziale o totale) sulle spese di costruzione della tubazione e degli impianti necessari.

1.4 La fornitura di acqua, può essere effettuata:

- a deflusso libero con misura a contatore;
- a deflusso limitato con misura a contatore;
- a deflusso continuo con misura a bocca tassata;
- forfait;

Art. 2. – Requisiti delle acque destinate ad uso potabile –

2.1. Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano sono definite dalla legge.

2.2. **E' vietato** destinare ad uso potabile e domestico, acque che non siano state giudicate idonee a tal uso dal Servizio Igiene Pubblica e che non corrispondano per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalla legge ed in via integrativa e di dettaglio dalle norme del presente regolamento.

Art. 3 – Soggetto cui è destinata la fornitura –

3.1. La fornitura di acqua, sia a deflusso libero con misura a contatore, sia a deflusso limitato con misura a contatore che a deflusso continuo con misura a bocca tassata, è effettuata al proprietario dell'immobile (o al titolare della concessione edilizia) previa stipulazione di contratto di fornitura.

3.2. Nel caso di forniture temporanee, che possono essere effettuate a soggetti diversi dal proprietario, il contratto è sottoscritto dal richiedente o dal legale rappresentante se trattasi di Ente.

3.3. Il Comune, allo scopo di conseguire il risparmio della risorsa idrica, persegue le seguenti iniziative:

1. per le nuove forniture, installa contatori per ciascuna unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto territoriale.

2. Laddove, invece, la consegna e la misurazione siano già effettuate per utenze raggruppate, procede, progressivamente alla separazione delle stesse ed alla posa di singoli gruppi di misura, in appositi spazi liberamente accessibili al personale dell'ente o incaricato da questo, laddove tecnicamente possibile; peraltro la separazione delle utenze raggruppate e la posa dei singoli gruppi di misura è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte dei Clienti:

a) il tratto di tubazione compreso tra la presa stradale (c.d. "stacco") sino ai singoli contatori di ciascuna unità abitativa dovrà restare di proprietà condominiale o del Cliente;

b) sulla predetta tratta di tubazione non dovranno essere presenti altri e diversi allacci e la stessa dovrà essere stata realizzata secondo le vigenti norme in materia e trovarsi in normali condizioni di manutenzione;

c) tutti gli interventi sul sistema di distribuzione predetto saranno eseguiti dal Comune ed a spese del condomino o del cliente, con esclusione delle opere murarie, degli scavi e dei ripristini di pavimentazioni in proprietà privata che, invece, saranno eseguiti a cura e spese del condominio predetto o del singolo cliente interessato, in maniera collegato e coordinata dal Comune.

d) avuto riguardo per gli obblighi di custodia della tubazione di distribuzione, resterà a carico del condominio o del cliente la responsabilità per i danni di qualunque natura che possano essere arrecati da fuoriuscita di acqua nel tratto di tubazione compreso fra la presa stradale (c.d. stacco) ed i singoli contatori di ciascuna unità abitativa.

Art. 4. - Dotazione idrica degli edifici

4.1 La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità ed agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.

4.2. Nelle zone servite da pubblico acquedotto è obbligatorio l'allacciamento allo stesso;

4.3. Qualora l'abitazione risulti servita sia dall'acquedotto che da altra forma autonoma di approvvigionamento (secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente regolamento) devono esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente individuabili. Pertanto è fatto obbligo provvedere alla separazione degli impianti interni al fine di impedire la miscelazione delle acque.

Art. 5 -Forniture per uso pubblico -

5.1 Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività, con particolare riferimento a:

- fontane pubbliche
- impianti destinati al lavaggio delle strade all'annaffiamento dei giardini pubblici ed al lavaggio delle fognature;
- impianti per pubblici lavatoi, bagni pubblici ecc.;
- impianti destinati a pubblici servizi comunali;
- impianti antincendio costruiti sul suolo pubblico.

Art. 6 - Divieti

6.1. E' severamente vietato a chiunque:

- Prelevare l'acqua da fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici o altri impieghi domestici nonché di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma, ecc, al fine di convogliare l'acqua;
- Prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale, dei giardini pubblici, di lavaggio fognature ecc..
- Prelevare acqua delle bocche e dagli idranti antincendio se non per spegnimento di incendio;
- Utilizzare acqua destinata al consumo umano per uso irriguo, per il riempimento di piscine, per il lavaggio di automezzi.

6.2. L'accertamento dei prelievi abusivi delle utenze per uso pubblico darà luogo all'applicazione delle penali previste all'art. 41 del presente regolamento;

6.3. Sono considerati abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del punto di consegna.

6.4. Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

6.5. E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Comune. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente ed il pagamento di una **penale di cui al successivo art. 41 nonché all'allegato b) del presente regolamento.**

Art. 7 - Usi dell'acqua e forniture

7.1. Ai fini dell'utilizzo dell'acqua e dell'applicazione delle tariffe sono individuate le seguenti categorie di utenza:

a) **Usò civile domestico:** è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità abitativa. A sua volta nelle utenze per uso civile domestico si distingue, con applicazione di quote fisse differenziate, tra utente residente e non residente.

7.2. La somministrazione può essere concessa anche per i seguenti usi cui corrispondono profili tariffari differenziati:

b) **Usò civile non domestico:** rientrano in tale tipologia le utenze che utilizzano l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, commerciale, agricola (anche magazzini), artigianale, di altro settore terziario, turistico-ricettiva,

c) **Usò irriguo:** la fornitura ad uso irriguo è riservata alle aziende agricole, ai proprietari di terreni coltivati ed alle utenze alberghiere per l'annaffiamento dei giardini sulla base di autocertificazione che l'amministrazione si riserva di verificare.

d) **Usò temporaneo e/o forniture straordinaria:** Per l'uso temporaneo la somministrazione può essere concessa per i seguenti casi:

- cantiere
- svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative
- erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico sanitarie particolari.

e) Usò allevamento;

f) **Impianti antincendio:** Il comune può fornire acqua per idranti, bocche antincendio ed impianti a pioggia (complessivamente impianti antincendio) mediante specifico contratto, compatibilmente alle caratteristiche della rete distributiva. L'allaccio deve essere corredato

di un apparecchio di misura di diametro compatibile con la rete distributiva. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune in merito ad eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione o inefficienza degli apparati antincendio. L'utente si obbliga a provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione all'allaccio concesso ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti autorità.

g) **Altri usi:** Il comune può fornire acqua per usi diversi di quelli indicati ai precedenti punti, compresa l'alimentazione delle piscine

7.3. Ad ogni utenza DOMESTICA finale è assicurata una dotazione minima pro-capite giornaliera alla consegna di 50 litri nelle 24 ore salvo interruzioni temporanee per cause fortuite.

7.4. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non verranno più concesse forniture c.d. "a bocca tassata" ,

Art. 8 - Tariffe

8.1. La tariffa dovuta per la fruizione del servizio idrico, fino a quando il servizio idrico integrato non sarà gestito all'interno di Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O) di competenza di cui alla legge 36/1994 e s.m.i.(oggi superata), od in riferimento a successive direttive ministeriali o Regionali. Vedi il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio stesso di cui al Decreto del Ministero LL.PP. dell'1.8.1996. e ss.mm.ii. se applicabile.

Art. 9 - Responsabilità del Comune nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione

9.1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di acqua dovute a cause di forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad eventi meteorologici avversi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti della rete idrica.

9.2. Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il comune avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

9.3. In nessuno dei casi il cliente/utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi. Pertanto le utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio potranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, dotato, se necessario, di impianto di risollevario (autoclave, elettropompe...) purchè non portino pregiudizio di nessun genere all'erogazione collettiva.

9.4. Analogamente il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per eventuali fenomeni di distacco e trascinarsi di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, che possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua: il cliente/utente in questi casi è invitato a dare immediatamente segnalazione all'azienda che provvederà, se del caso, ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

9.5. Il Comune non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature o impianti del cliente/utente, o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua fosse sottoposta dal cliente/utente medesimo.

Art. 10 - Richiesta di fornitura (vedi articolo ato)

10.1. Per ottenere la fornitura di acqua o qualsiasi prestazione accessoria, l'interessato deve presentare specifica richiesta al comune.

10.2. La fornitura avviene a seguito di idonea richiesta da presentarsi presso gli uffici comunali su appositi moduli e si distingue in:

- a) Fornitura per utenze prive di allaccio
- b) Fornitura per utenze già allacciate

Art.11 - Richiesta di fornitura per utenze non allacciate.

11.1. La richiesta di fornitura deve essere presentata al Comune su appositi moduli. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio ed il tipo di utenza in relazione all'utilizzo dell'acqua. Dovranno essere altresì indicati gli estremi catastali degli immobili e la categoria nonché allegata copia della planimetria dell'immobile.

11.2. Il comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

11.3. Il comune, una volta completata l'istruttoria, comunica al richiedente, previo sopralluogo e redazione di idoneo preventivo spesa, l'importo del **contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio** ed i **diritti per le attività di istruttoria**. Nel caso di accettazione scritta da parte del richiedente dell'importo come sopra comunicato, sarà stipulato il relativo contratto ed effettuato l'allaccio da parte del comune.

11.4. Il Comune potrà concordare con l'utente che i lavori per la realizzazione dell'allaccio o parte di essi, vengano effettuati direttamente da quest'ultimo; in tal caso l'utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari alla realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Comune a cui competerà una funzione di controllo.

11.5. L'utente dovrà corrispondere al Comune, a fronte del contratto, **le spese amministrative e quelle tecniche per le attività svolte dal Comune nonché i diritti per le attività di istruttoria**.

Art. 12 - Richiesta di fornitura su utenze allacciate

12.1. La richiesta di fornitura su utenze già allacciate deve essere presentata al Comune su appositi moduli. Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è stato chiuso e suggellato la riattivazione del servizio con dissuggello dell'apparecchio misuratore stesso può essere effettuata solo dal Comune:

- a) In seguito a riattivazione del contratto se l'utente che richiede la riattivazione sia lo stesso titolare del contratto;
- b) Con la stipula di un nuovo contratto se il richiedente è soggetto diverso dal titolare del contratto (subentro).

12.2 In tali casi il richiedente corrisponderà al Comune:

Le spese di riattivazione nel caso di cui al punto a) Le spese di riattivazione oltre a quelle amministrative di stipula di un nuovo contratto nel caso di cui al punto b).

12.3. In entrambe i casi le spese verranno addebitate sulla prima fattura di consumo emessa dal Comune.

12.4. Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è aperto (subentro) il richiedente potrà comunicare al Comune la lettura del consumo, unitamente al precedente titolare dell'utenza. I consumi al nuovo titolare saranno calcolati da tale lettura. In mancanza di tale comunicazione il comune provvederà con proprio incaricato ad effettuare la lettura.

12.5. Nel caso di subentro il richiedente corrisponderà le spese amministrative per la stipula di un nuovo contratto nonché i diritti di istruttoria della pratica che saranno addebitati sulla prima fattura emessa.

Art. 13- Richieste di fornitura per uso irriguo

13.1. La richiesta di fornitura per uso irriguo deve essere presentata al comune su appositi moduli.

13.2. Per l'utilizzo ad uso irriguo deve essere specificata l'ubicazione dei terreni, dell'eventuale serbatoio di raccolta, nonché, nel caso di utilizzo di serbatoio di proprietario diverso dall'utilizzatore, il nominativo di questo e l'autorizzazione all'uso del serbatoio. Il comune potrà valutare la fattibilità in rapporto alla disponibilità e si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

Inoltre, il comune, si riserva di:

- Installare un apparecchio di misura (contatore) a tutte le utenze irrigue. In questo caso viene comunque stabilito un minimo contrattuale che l'utente è tenuto a pagare in ogni caso, (consumo impegnato) mentre i consumi eccedenti sono fatturati in sede di conguaglio annuale.
- Richiedere il pagamento dei consumi in maniera forfetizzata, in relazione al quantitativo impegnato per rilevazioni con il sistema "a deflusso continuo con bocca tassata".

13.3. Le forniture effettuate ad utenti non dotati di serbatoio di raccolta, verranno rilevate tramite contatore al quale il Comune potrà applicare un limitatore di portata.

Art. 14 - Richiesta di fornitura per utenze su strade non canalizzate

14.1. La richiesta di somministrazione per utenze su strade non canalizzate deve essere presentata al comune su appositi moduli. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio ed il tipo di utenza in relazione all'utilizzo dell'acqua. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

14.2. A seguito di tale richiesta il Comune deciderà se procedere o meno alla realizzazione della nuova tratta di rete a proprie esclusive spese. Diversamente il Comune potrà altresì stabilire di procedere alla realizzazione della nuova tratta di rete, allorché venga corrisposto dal richiedente un contributo a fondo perso per il totale o parziale finanziamento delle spesa di realizzazione degli impianti.

14.3. Nel caso in cui il comune decida di non realizzare la nuova tratta di rete, potrà concordare con l'utente che i lavori di realizzazione della nuova tratta di rete o parte di essi vengano effettuati dall'utente a sua cura e spese.

In tal caso l'utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del comune al quale competerà una funzione di controllo. Per le **attività tecniche di controllo** effettuate dal Comune il richiedente verserà un corrispettivo da quantificarsi di volta in volta, in relazione all'impianto da realizzare.

14.4. La nuova tratta di rete realizzata dal Comune e/o quella realizzata dall'utenze resterà di esclusiva proprietà del Comune, salvo particolari casi, da valutarsi volta per volta.

14.5. Le richieste di cui al presente articolo potranno essere rifiutate a giudizio esclusivo del Comune, in relazione ai limiti di potenzialità degli impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

Art. 15 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

15.1. Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello civile-domestico, è facoltà dell'azienda rifiutare la richiesta, revocare o sospendere revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o si presentino gravi motivi valutati insindacabilmente dal Comune stesso.

15.2. La fornitura potrà essere altresì rifiutata quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio che non consentano le forniture richieste.

Art. 16 - Avvio della fornitura – Contratto di fornitura -

16.1. Il Comune darà avvio alla fornitura, previa sottoscrizione del **Contratto di fornitura** da parte dell'utente o del legale rappresentante o da soggetto a ciò delegato. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'utente, oltre al bollo, si obbliga al pagamento delle competenze accessorie, quali ad esempio spese di istruttoria, diritti contrattuali, contributo allacciamento, anticipo sui consumi ecc.. secondo le modalità previste dal presente regolamento.

16.2. Il Comune darà avvio alla fornitura:

dalla data di realizzazione dell'allacciamento ovvero, dalla data della lettura dell'apparecchio misuratore, conseguente la variazione contrattuale, effettuata dagli utenti uscente e subentrante dalla data del dissuggello dell'apparecchio misuratore effettuata del Comune.

16.3. Il Comune provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente se diverso da quello fiscale.

Art. 17 - Titolare del Contratto e durata – anticipo sui consumi -

17.1. Il contratto viene stipulato con il proprietario dell'immobile cui si riferisce.

17.2. In deroga al comma precedente, con riferimento a particolari esigenze da valutarsi di volta in volta da parte dell'ufficio acquedotto, il contratto può essere stipulato con il fruitore del servizio (affittuario, conduttore, ..) il quale deve produrre, oltre al contratto di affitto registrato, l'autorizzazione del proprietario.

17.3. In caso di immobili costituiti in condominio, il contratto viene stipulato dall'Amministratore per quanto riguarda il contatore generale a servizio del condominio.

17.4 Ogni condomino/proprietario di unità immobiliare dovrà comunque stipulare contratto di fornitura con il Comune.

17.5. La rilevazione dei consumi avverrà con le modalità indicate al successivo articolo 36 (36.6).

17.6. La validità dei contratti di fornitura/somministrazione è di norma a tempo indeterminato. Tuttavia, per particolari casi valutati insindacabilmente dal Comune, possono essere stipulati contratti a tempo determinato.

17.7. All'atto della stipula del contratto di fornitura, all'utente, in relazione alla tipologia della fornitura, viene richiesto un deposito cauzionale (infruttifero) o un deposito cauzionale (infruttifero) il cui ammontare viene determinato dal Comune in relazione alle caratteristiche dell'utenza. Tale anticipo o deposito, che sarà addebitato sulla prima bolletta utile, potrà inoltre essere aggiornato, anche in corso di contratto, in relazione all'andamento della fornitura e delle relative tariffe.

17.8. Il Comune, in caso di insolvenza dell'utente, o in altri casi stabiliti dal presente regolamento, potrà incamerare tale anticipo fino a concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza del presente regolamento e/o della normativa vigente.

17.9. L'importo dell'anticipo sarà restituito o conguagliato per compensazione in caso di cessazione del contratto di fornitura.

17.10. Non è prevista la restituzione o il conguaglio in caso di risoluzione del contratto.

17.11. Per fornitura di grossa entità, in alternativa all'anticipo sui consumi o al deposito cauzionale, può essere richiesta idonea fideiussione.

Art. 18 - Voltura dell'utenza idrica

18.1. Si ha la voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, da disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

18.2. Il nuovo soggetto, possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto di utenza.

18.3. In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderà in solido degli obblighi contrattuali il precedente utente; resta ferma per il comune la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

18.4. I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, ai pagamenti dei bolli, del deposito cauzionale/anticipo sui consumi e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

18.5. La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

18.6. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo.

Art. 19 - Subentro nel contratto di fornitura

19.1. Si ha il subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto ed è riservato al coniuge, o altro erede.

19.2. Il subentrante si assume tutti i diritti ed obblighi del precedente intestatario sulla base delle leggi vigenti, e dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo, senza il pagamento di alcun diritto di voltura.

19.3. Qualora, entro 180 giorni dal decesso del titolare del contratto, gli eredi o gli aventi causa non provvedano alla stipula di un nuovo contratto, si provvederà alla sospensione della somministrazione.

Art. 20 - Recesso dal contratto di fornitura

20.1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione ai competenti uffici comunali.

20.2. La richiesta di recesso comporta la chiusura del contatore, l'eventuale rimozione dello stesso o in alternativa l'cessazione del rapporto contrattuale

20.3. Il comune provvederà all'emissione della fattura finale sulla quale verranno altresì **addebitate le spese per il suggello dell'apparecchio di misura o per la rimozione dello stesso e/o per la chiusura della presa stradale.**

Art. 21 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

21.1. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.

21.2. La fornitura può essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati dell'utenza in caso di volture o variazioni;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) prelievi abusivi;
- d) cessione dell'acqua a terzi;
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenute degli impianti in proprietà privata;
- f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Comune;
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune;
- h) manomissione del contatore, degli strumenti di rilevazione in genere, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso ed il compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;
- i) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora.
- j) qualora gli impianti interni non vengano ritenuti idonei dalle competenti autorità;
- k) Fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente.

21.3. La sospensione sarà disposta dopo 10 giorni dal preavviso contenente l'invito a regolarizzare la situazione.

21.4. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere: c) prelievi abusivi, d) cessione di acqua a terzi h) manomissione del contatore degli strumenti di rilevazione in genere, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso/ compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;

21.5. Il preavviso è ridotto a 48 ore nei casi previsti dalla lettera f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Comune;- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune; - k) Fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente;

21.6. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione il contratto si intende risolto per inadempimento ed il Comune potrà rimuovere il contatore.

Art. 22 - Riattivazione dell'utenza idrica

22.1. La riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente sospesa o cessata per risoluzione del contratto, comporta il pagamento dei corrispettivi stabiliti per diritti di riapertura/riattivazione utenza, nonché ove applicate, delle eventuali penali e sanzioni.

Art. 23 - Prelievi abusivi

23.1. E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dall'azienda. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dalla stessa Azienda.

23.2. I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono considerati abusivi.

23.3. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all'azienda e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'utente, adeguato alle diverse condizioni.

23.4. Gli accertati prelievi abusivi di acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, le manomissioni agli strumenti di misura (contatori o lenti idrometriche), la manomissione dei sigilli e/o compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura sono assoggettati al pagamento delle **penalità al successivo art. 41 nonché all'allegato b) del presente regolamento..**

23.5. E' fatta salva, in questi casi, la facoltà del Comune di sospendere l'erogazione senza obbligo di alcun preavviso, nonché di procedere alla risoluzione del contratto.

23.6. Tutti i prelievi abusivi saranno denunciati alle competenti autorità e perseguiti a norma di legge.

CAPO II - NORME TECNICHE -

Art. 24 - Allaccio

24.1. Per allaccio si intende il complesso costituito dal tratto di tubazione e dalle apparecchiature, dispositivi ed elementi compresi tra la condotta adduttrice e l'apparecchio di misura, di norma installato su suolo pubblico al limite della proprietà privata.

24.2 La realizzazione dell'allaccio può avvenire:

- a cura e spese del Comune con contributo spese a carico dell'utente. Il contributo viene determinato a seguito di richiesta di allaccio da parte dell'utente, previa redazione di apposito preventivo di spesa;

- a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni impartite dal Comune al quale spetta la direzione dei lavori.

24.3. La proprietà dell'allaccio è del Comune. Il versamento da parte dell'utente del contributo per la realizzazione dell'allaccio non comporta acquisizione di diritti sullo stesso da parte dell'utente medesimo.

24.4. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti

acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

24.5. È vietato derivare acqua da fontanelle pubbliche o da altri punti di derivazione, anche provvisoriamente, senza il consenso del Comune.

24.6. Il Comune, per ragioni tecniche e di razionalizzazione del servizio, può richiedere all'utente in fase di realizzazione di allacciamenti/tratti di rete mediante la posa di una tubazione di maggior diametro onde consentire la fornitura idrica a più utenza. In questo caso interverranno particolari accordi economici con l'utente.

24.7. In tale caso tutti gli apparecchi e le opere relativi all'allacciamento, tanto sul suolo pubblico che privato, restano di proprietà del Comune che, a propria discrezione, può eseguire successivi nuovi allacciamenti sulla stessa condotta.

Art. 25 - Lavori di allaccio – manutenzione

25.1. L'allacciamento è realizzato eseguendo i lavori di derivazione dalla condotta distributiva fino all'apparecchio di misura compreso, ai sensi di quanto descritto nel presente regolamento.

25.2. Spetta al Comune determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, contatore ecc..) in relazione alla tipologia della fornitura, nonché il percorso delle diramazioni, la posizione del misuratore e di altri eventuali accessori idraulici

25.3. Tutte le attività di manutenzione dell'allaccio, di qualsiasi tipo esse siano sono effettuate dal Comune, il quale potrà richiedere un contributo spese a carico dell'utente.

Art. 26 - Proprietà e manutenzione delle condotte idriche

26.1. Il confine tra il suolo pubblico e privato delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza e gli oneri manutentivi sulle stesse; pertanto tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano al comune e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro.

26.2. Quando sopra non si applica alle condotte idriche per forniture ad uso irriguo alla cui manutenzione provvede direttamente l'utente, a propria cura e spese, e sotto la vigilanza tecnica del Comune

26.3. Gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

26.4. In ogni caso la custodia di tutti gli impianti realizzati all'interno della proprietà privata è a intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano.

Art. 27 – Impianti di adduzione –

27.1. Ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'utente è tenuto a concedere al Comune la disponibilità, gratuita e sancita da apposito accordo scritto, di un sito con diretto accesso dalla strada ed idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura delle quali il Comune rimane proprietario.

27.2. Nelle zone ove la pressione sia (o possa essere) insufficiente, il Comune potrà richiedere l'installazione, a cura e spese dell'utente e sotto la sorveglianza tecnica del Comune, di idonea autoclave e relativo serbatoio in accordo con le prescrizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 28 – Permessi e servitù –

28.1. L'utente è tenuto a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione per le opere necessarie a consentire l'allacciamento e/o la fornitura e dovrà comunque agevolare il Comune per il migliore esercizio della somministrazione.

28.2. La somministrazione è comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quanto altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti, ivi comprese le autorizzazioni all'allaccio di cui al successivo articolo.

Art. 29 - Punto di consegna.

29.1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Comune alla bocca di uscita dell'apparecchio di misura altrimenti detta "punto di consegna". (contatore, o per forniture a bocca tassata, a forfait, bocca di erogazione del serbatoio).

29.2. Tutti gli interventi sulle opere di condotta, i lavori ed i materiali relativi per la derivazione di acqua dalle reti dell'impianto fino al punto di consegna, sono eseguiti dal Comune in via esclusiva ed a spese dell'utente.

29.3. Qualora si rendano necessarie riparazioni indifferibili ed urgenti sulle tubazioni di derivazione, per evitare pericolo di un danno grave e prossimo a persone e/o cose, il Comune si riserva di eseguire tali interventi direttamente, senza preventivo interpellato dell'utente, addebitando le spese relative a quest'ultimo sulla prima bolletta utile.

Art. 30 - Apparecchi di misura

30.1. Ogni utenza è corredata di un idoneo apparecchio di misura, dimensionato in relazione alla tipologia dell'allaccio, fornito ed installato esclusivamente dall'utente che e avrà la esclusiva proprietà.

30.2. La somministrazione di acqua alle utenze irrigue, avviene secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

30.3. Il Comune si riserva la facoltà di installare contatori (sia in corrispondenza dei serbatoi di raccolta che c.d. punto di "stacco") ai fini della verifica dei consumi. In caso di consumi superiori ai quantitativi impegnati contrattualmente il comune provvederà ad emettere fattura di conguaglio secondo le vigenti tariffe.

30.4. Di norma l'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

30.5. I contatori sono a carico dell'utente salvo diverse decisioni dell'amministrazione. Il comune ha facoltà di verifiche e per cui può applicare un canone all'uopo. In caso di noleggio può chiedere un canone per il noleggio e la manutenzione, che restano di sua esclusiva proprietà.

30.6. Il comune stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il calibro della presa e del contatore, in funzione della tipologia dell'utenza.

30.7. Il contatore dovrà essere collocato nel luogo stabilito dal Comune, sentito l'utente, possibilmente nel luogo più idoneo sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato;

30.8. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

30.9. L'utente deve far eseguire, a proprie spese, e secondo le istruzioni dell'Azienda, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione del Comune lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

30.10 Lo sportello a protezione del contatore deve rispondere alle caratteristiche indicate dal Comune. Deve essere installato a cura e spese dell'utente al quale spetta inoltre la manutenzione.

30.11. Qualora durante l'esecuzione del contratto, il comune ritenga l'apparecchio di misura non adeguato, può, ad esclusivo suo giudizio, obbligare l'utente a procedere alla sostituzione dello stesso con altro di diametro o tipo diverso. Nel caso sia necessaria una variazione del calibro, per mutate caratteristiche dell'utenza, il comune si riserva di addebitare all'utente le spese relative e l'utente si obbliga a sottoscrivere l'aggiornamento del contratto.

30.12. Il Comune ha, comunque ed in ogni caso, facoltà di sostituire gli apparecchi di misura per esigenze tecniche in tutte le condizioni di inottemperanza dell'utente.

30.13. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il comune può decidere in qualsiasi momento alla sostituzione e potrà altresì prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per la loro collocazione in luoghi più idonei e di più facile accesso per le operazioni di lettura e di controllo.

Art. 31 CUSTODIA DEI CONTATORI E DEGLI APPARECCHI DI MISURA

31.1. Il Comune provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.

31.2. L'utente è proprietario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde alla loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

31.3. La manomissione dei sigilli apposti dal Comune, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Comune di denunciare il fatto alle competenti autorità.

31.4. E' diritto dovere dell'utente verificare periodicamente gli apparecchi di misura allo scopo di individuare eventuali anomalie.

31.5. L'utente deve usare diligenza affinché l'apparecchio di misura sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti ed è responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, incuria, (ivi compreso il gelo) o dolo, ed è tenuto, **pertanto ad eventuali spese.**

Art. 32 - Spostamento del contatore

32.1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non autorizzato da personale incaricato dal Comune.

32.2. Il comune ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla rilevazione dei consumi, alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione, oppure inidoneo per motivi di sicurezza e prevenzione.

32.3. L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, in caso di inadempienza il comune ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

32.4. L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà eseguito dall'utente ed in alternativa dal Comune previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione e previo **pagamento delle relative spese**, sulla base della stessa struttura dei costi previsti per l'allacciamento, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ad a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Art. 33 - Approvvigionamenti autonomi

33.1. Nel caso in cui l'utente utilizzi altre fonti di approvvigionamento (ad esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua ecc..) totalmente o parzialmente, rispetto a quella del Comune, dovrà installare, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Comune, apparecchi di misura per la determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.

33.2. Tali apparecchi di misura sono di proprietà dell'utente che ne dovrà curare a proprie spese la manutenzione e che è tenuto, altresì, a segnalare tempestivamente al comune eventuali anomalie.

33.3. Il comune provvederà ad apporre ed a rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.

33.4. Il comune può imporre per motivi tecnico-funzionali ed a suo insindacabile giudizio, a spese dell'utente, una diversa collocazione dello stesso rispetto a quella originaria.

Art. 34 - Utilizzo di fonti di approvvigionamento autonome

34.1 L'utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile o igienico-sanitario è subordinato all'esistenza di Concessione Demaniale e soggetto al rilascio di nulla-osta del Servizio Igiene Pubblica rilasciato in base alle vigenti normative nonché all'esito favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche.

34.2 Il nulla-osta del Servizio Igiene Pubblica stabilisce anche la frequenza dei controlli periodici.

34.3 Le analisi sopra indicate, i controlli ecc.. sono a cura e spese del proprietario dell'impianto,

34.4 Le eventuali fonti di approvvigionamento autonome, destinate ad uso igienico-sanitario e/o potabile esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 30 gg. dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni regolamentari.

34.5 Decorso tale termine l'amministrazione comunale si riserva di effettuare i necessari controlli.

34.6 Ai soggetti che utilizzano fonti di approvvigionamento autonome in assenza di concessione demaniale, senza i necessari nulla-osta ecc.. verrà applicata sanzione amministrativa pari ad € 200,00. L'amministrazione comunale provvederà alla immediata segnalazione alle competenti autorità.

34.7. Nel caso in cui l'utente utilizzi le fonti di approvvigionamento sopra indicate - totalmente o parzialmente, rispetto a quella del Comune, dovrà installare, a proprie spese, secondo le prescrizioni impartite dal Comune, apparecchi di misura per la determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.

34.8. Tali apparecchi di misura, saranno forniti ed installati dal Comune, che si rivarrà sull'utente per tutte le spese conseguenti. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 28, 29, e 30, per quanto applicabili.

Art. 35 - Impianto interno.

35.1. Gli apparecchi e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua dopo l'apparecchio di misura sono di proprietà dell'utente che deve provvedere alla loro installazione, gestione e manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia.

35.2 Il comune non è responsabile della qualità dell'acqua dopo l'apparecchio di misura.

Art. 36 - Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

36.1. E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto, o, comunque, commiste a sostanze estranee.

36.2. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

36.3. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

36.4. E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchio macchine elettriche, elettrodomestici ecc...

33.5. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento all'azienda degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 37 - Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ecc.. – Dispositivi di rilancio di utenze private

37.1. Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, nono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori di tipo e con modalità di impianto approvate dal Comune, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Comune potrà esigere, oltre alla installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle

valvole di disconnessione spetta all'utente che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

37.2. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal Comune, che l'utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione di acqua.

37.2. Tutti i dispositivi di rilancio installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private devono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno.

Art. 38 - Modifiche agli impianti idrici privati

38.1. Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi di accumulo, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione.

38.2. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

38.3. In caso di inadempienza l'azienda ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

38.4. Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare l'afflusso dell'acqua, l'azienda declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione.

CAPO III - NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 39 – Accertamento dei consumi -

39.1. L'accertamento dei consumi avviene sulla base della lettura dell'apparecchio di misura rilevata dal personale incaricato del Comune. Lo stesso può fornire sistemi di autolettura dell'utente, periodici, che restano comunque assoggettati a quelli del comune.

39.2. Per le forniture "a forfait" verranno fatturati i quantitativi impegnati, nonché in sede di conguaglio annuale il Comune si riserva la facoltà di al fine di poter procedere alla fatturazione di consumi supplementari.

39.3. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale preposto l'accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private. La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal comune e comunque almeno una volta l'anno. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare letture supplementari.

39.4. In caso di manomissione degli apparecchi di misura, di anomalia di funzionamento e nel caso di arresto dell'apparecchio di misura il consumo è determinato dal Comune sulla base di accertamenti e calcoli insindacabili. Il comune applicherà altresì una penale di cui al successivo art. 41 nonché all'allegato b) del presente regolamento.

Per le sole utenze domestiche, in caso di impossibilità di effettuare la lettura per motivi non imputabili al Comune (contatore non leggibile, impossibilità di accedere ai vani/locali di alloggiamento) ed in caso di arresto dell'apparecchio di misura si procederà alla fatturazione dei consumi per un importo pari alla dotazione minima annua pro-capite (lt.

200/giorno **per ogni componente del nucleo familiare** e cioè mc. 70 per ogni componente del nucleo familiare così come risultante da certificazione anagrafica, **con un minimo di mc. 100,00)** oltre all'applicazione di una **penale di cui al successivo art. 41 nonché all'allegato b) del presente regolamento.**

Per le altre tipologie di utenza, si procederà come indicato al comma 4 del presente articolo.

39.5 La rilevazione e la fatturazione dei consumi per le utenze condominiali avverrà con le seguenti modalità:

i consumi dei singoli condomini verranno fatturati in base alla lettura dei rispettivi contatori divisionali, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all'utilizzo; l'eventuale differenza tra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale e la sommatoria dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata all'utenza condominiale tariffazione corrispondente agli usi civili non domestici.

Art. 40 - Pagamenti e morosità

40.1. I corrispettivi per il servizio idrico integrato devono essere pagati dall'utente entro la data di scadenza indicata nelle fatture con le modalità stabilite dal Comune. Il sistema, la frequenza di fatturazione e la riscossione sono stabilite dal Comune.

40.2. Per il recapito delle fatture, gli utenti sono tenuti al pagamento delle relative spese.

40.3. Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all'utente il diritto di sospendere il pagamento ed in ogni caso vanno formulate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a/r entro un mese dalla data di emissione della fattura stessa ovvero direttamente presso l'ufficio acquedotto. Al termine dei necessari riscontri, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della richiesta, il gestore procederà all'accredito e/o al conguaglio degli importi eventualmente non dovuti sulla prima fattura utile.

40.4. In caso di mancato pagamento entro la scadenza fissata nella fattura il comune ha diritto ad applicare un'indennità di mora nella misura di legge sull'importo della fattura stessa. Il gestore invia all'utente, dopo 60 giorni dalla scadenza della fattura non pagata, una lettera di messa in mora a mezzo raccomandata a/r ovvero notifica od altro sistema ritenuto idoneo, con richiesta di pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. Trascorso tale termine il comune invia all'utente, direttamente o tramite legale esterno, una ulteriore lettera a mezzo raccomandata a.r., notifica od altro sistema idoneo mediante i quali comunica che, se entro 15 giorni non avrà ricevuto dall'utente documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, si procederà alla sospensione della fornitura del servizio con chiusura e rimozione dell'apparecchio di misura e recupero giudiziario del credito e di tutte le spese e gli oneri conseguenti.

40.5. L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell'erogazione. Per il ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare le fatture scadute e le ulteriori spese per le azioni svolte dal Comune a tutela dei propri diritti, ivi comprese quelle relative alla sospensione ed alla rimessa in servizio dell'allacciamento.

40.6. E' facoltà del comune attingere dall'anticipo sui consumi, dal deposito cauzionale o dalla polizza fidejussoria, a fronte di eventuali crediti di qualsiasi tipo e natura nei confronti dell'utente, con particolare riferimento a spese per forniture, interventi di riparazione, ripristino, penali e altro.

Art. 41 - Addebiti vari – diritti - penali

41.1. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

deposito cauzionale/anticipo consumi;

diritti/spese per voltura, chiusura, riattivazione utenza

diritti/spese per chiusura, riapertura, riapertura di utenza morosa

diritti /spese contratto nuova utenza o variazione contrattuale

diritti/spese installazione misuratore di consumi (ove non provveda l'utente)

diritti/spese per variazioni contrattuali

diritti/spese per sopralluoghi

spese di istruttoria allacci ecc..

spese per lavori di realizzazione allaccio

spese per verifica misuratore di utenza;

spese per verifica livello di pressione utenza;

spese per spostamento contatore;

spese per sostituzione contatore;

costo annuo forfetario per bocca antincendio;

spese contrattuali (contratto di utenza);

penale per usi impropri e rivendita dell'acqua;

penale per prelievi abusivi;

penale per manomissione del contatore, degli strumenti di rilevazione in genere, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;

penale per impossibilità di rilevare i consumi (contatore illeggibile, arresto del contatore);

penale per cessione del contratto

41.2. - Gli importi relativi agli addebiti di cui al presente articolo nonché alle penali sono indicati **nell'allegato a) e b)** al presente regolamento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 - Utenze preesistenti – Norme in materia di depositi cauzionali -

42.1. Il comune si riserva la facoltà di addebitare, agli utenti attivati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il deposito cauzionale determinato/anticipo sui consumi determinato in base alle fasce annue di consumi come indicato **nell'allegato c)** al presente regolamento.

Art. 43 - Contratti di utenza preesistenti

43.1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Comune e sottoscritti dall'utente. Per le utenze esistenti le modalità di fornitura ecc.. si considerano adeguate alle normative contenute nel presente regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa nell'anno 2010, ma riguardante la media dei consumi idrici degli anni 2009 - 2010.

43.2. In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, il Comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

Art. 44 - Cessione del contratto

44.1. L'utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi.

44.2. L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.

Art. 45 – Validità del regolamento

45.1. Le norme del presente regolamento nonché le disposizioni dello stesso che fossero modificate ed integrate con successivi provvedimenti, si applicano anche ai titolari di tutte le utenze fornite al momento della relativa entrata in vigore.

45.2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate al responsabile del servizio acquedotto, dagli agenti di polizia urbana, dal personale incaricato dal Comune per il servizio di manutenzione della rete idrica.

45.3. E' facoltà di chi rileva la violazione redigere apposito verbale.

Art. 46 – Reclami e Comunicazioni e Controversie

46.1. I reclami e le comunicazioni devono essere presentati al Comune – Ufficio Acquedotto –

46.2. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per controversie relative a rapporti interscambiati o intercorrenti tra gli utenti o tra gli utenti e soggetti terzi.

46.3. Per ogni controversia tra il Comune e gli utenti è competente il foro di Sanremo.

Art. 47 – Recupero crediti –

47.1. Il Comune procede al recupero delle somme secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Attivare procedure coattive attraverso le necessarie notifiche e diffide fino alla nomina di commissari liquidatori, delega a società di riscossioni, atti ingiuntivi e qualsiasi indirizzo utile e necessario allo scopo, con ogni risarcimento e maggiorazione di legge.

47.2. **La notifica fatta dal messo notificatore, o da altra persona qualificata, al diretto interessato, anche se questi dovesse rifiutare la stessa, vale ad ogni effetto di legge per la riscossione del tributo.**

Art. 48 – Identificazione del personale addetto al servizio –

Il personale dipendente del Comune o incaricato a seguito di affidamento del servizio di manutenzione ecc.. autorizzato dal Comune stesso in relazione agli incarichi ricevuti, deve essere munito di tessera di riconoscimento che, a richiesta, deve esibire nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 49 – Trattamento dei dati personali

49.1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Belmonte Calabro, con sede in Belmonte Calabro , via M. BIANCHI. – C.F./86000310788 . P.IVA 01281140788 –

49.2. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) forniti dagli utenti, ovvero acquisiti nell'ambito delle proprie attività, verrà effettuato per fini istituzionali e/o previsti dalla normativa in vigore nonché ai fini dell'esecuzione dei contratti di fornitura e si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza.

49.3. Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito, secondo correttezza, per le finalità sopra indicate e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini compatibili con tali scopi.

49.4. E' cura del Comune far accedere a tali trattamenti solo il personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati.

Art. 50 – Rinvii

50.1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 51 – Entrata in vigore

51.1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

Comune
di
BELMONTE CALABRO

PARTE SECONDA

SERVIZIO

FOGNATURA

Art. 52 - Servizio di fognatura e depurazione

52.1. Il Comune fornisce il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità della rete e degli impianti, per gli usi industriali, in conformità alle disposizioni di legge in materia.

52.2. Nel caso in cui il Comune fornisca il servizio ai sensi di quanto indicato al punto precedente, nelle zone non servite da rete fognaria e per le quali il Comune non preveda lavori di ampliamento della stessa, il Comune può concordare con gli utenti che i lavori di realizzazione della rete fognaria vengano effettuati direttamente dagli utenti stessi, a loro cura e spese.

52.3. In tal caso l'utente o gli utenti dovranno provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori, attenendosi alle prescrizioni tecniche del Comune ed a quest'ultimo competerà una funzione di controllo.

52.4 L'utente dovrà corrispondere al Comune le spese amministrative e quelle tecniche per le attività svolte dal Comune, che saranno quantificate di volta in volta, in relazione all'entità degli interventi.

52.5. La nuova tratta di rete sia realizzata dal Comune, sia realizzata dagli utenti, resterà di proprietà del Comune (con esclusione chiaramente dei fognoli);

52.6. L'utente non servito/ non allacciato alla rete comunale fognaria ha l'obbligo di dotarsi di sistemi alternativi leciti (pozzo a tenuta stagno e modalità di smaltimento da soggetti abilitati).

Art. 53 – Definizioni -

53.1. Ai fini del presente regolamento:

per **scarico**: si intende ogni immissione nella pubblica fognatura, mediante allacciamento diretto, di acque reflue liquide o comunque convogliabili tramite condotta, proveniente da insediamenti civili o industriali.

Per **acque di scarico** si intendono le acque reflue provenienti da uno scarico.

A seconda delle caratteristiche qualitative, **le acque di scarico** si distinguono in:

a) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) **acque reflue assimilabili e a quelle domestiche**: acque che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché quelle definite dal comma 7 dell'art. 28 del D. Lgs. 152/99, oltre agli scarichi prodotti dalle seguenti attività:

gli esercizi di odontotecnico e gli esercizi di ottico. Detti esercizi devono munire lo scarico di una vaschetta per consentire la decantazione delle sostanze in sospensione;

i panifici, i pasticci, i biscottifici, le pasticcerie, gli esercizi di produzione caramelli, cioccolato, gelati, confetture, gli esercizi di torrefazione caffè o lavorazione cacao, qualora siano riconosciuti artigiani, ai sensi della legge n. 860/1956.

Le macellerie e salumeria, qualora abbiano produzione connessa esclusivamente con attività di vendita diretta al dettaglio di tutto il prodotto

Le lavanderie artigianali ai sensi della legge n. 860/1956;

la attività industriali aventi scarichi costituiti da sole acque di raffreddamento con temperatura in uscita superiore a 35 gradi.

c) **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle assimilabili alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;

e) **acque bianche:** acque meteoriche di dilavamento, acque di innaffiamenti provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, acque sorgive;

f) **acque nere:** acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque di prima pioggia;

per Fognatura o rete fognaria si intende il sistema di canalizzazioni atte a raccogliere e convogliare le acque reflue urbane. La fognatura può essere:

a) sistema misto: se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni;

a) sistema separato: se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni distinte.

La rete fognaria è predisposta per ricevere i liquami dei piani dei fabbricati che si trovano a quote non inferiori a 0,00 mt. (ovvero tali da consentire minimo di pendenza del 2%, relativamente alle distanze) e quindi non sotto il piano stradale. Per smaltimenti sotto livellati necessita adeguato sistema di sollevamento a carico dell'utente, da essere sottoposto a verifica del competente ufficio del comune.

Per sistema fognario si intende il complesso costituito dalla rete fognaria e dalle opere accessorie atte a raccogliere, convogliare e trattare le acque reflue urbane. Il sistema fognario si distingue in:

- fognolo:
- canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento della fognatura pubblica;
- collettore secondario:
- -canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
- collettore primario:
- canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
- depuratore: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

stabilimento industriale: si intende quello definito dall'art. 2 del D. Lgs. 152/99, e cioè qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99, ovvero qualsiasi altro processo industriale che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

insediamento civile: qualunque complesso residenziale che scarichi in fognatura acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche.

insediamenti esistenti: si intendono quelli che hanno attivato i propri scarichi domestici o industriali prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/99.

insediamenti nuovi: sono quelli che hanno attivato i propri scarichi dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/99.

Sono considerati nuovi tutti quegli insediamenti che siano soggetti a diverse destinazioni, o ad interventi tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.

Autorizzazione all'allacciamento: la possibilità accordata al richiedente di effettuare l'allacciamento alla rete fognaria

Autorizzazione allo scarico: la possibilità accordata al richiedente di effettuare lo scarico nella rete fognaria;

utente: colui che usufruisce del servizio;

volume scaricato: la quantità, espressa in metri cubi, sulla quale si basa il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione; per le utenze civili il volume scaricato corrisponde al volume complessivo approvvigionato (acquedotto più altre eventuali fonti), per le utenze corrisponde alle misurazioni quantitative effettuate sullo scarico, in mancanza di misuratore

Art. 54 Rifiuti e sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico

54.1. E' tassativamente vietato scaricare o immettere direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo le seguenti sostanze:

- sostanze infiammabili od esplosive solide, liquide o gassose;
- effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazione artigianale;
- sostanze pericolose per la salute pubblica, nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali, dannose per gli impianti di depurazione e/o per il loro funzionamento ed aggressive o dannose per le condutture fognarie, quali ammoniaca, cianuri, soluzioni concentrate di metalli e non metalli tossici eccedenti la tab.C della Legge 10 maggio 1976 n. 319, (allegato XIII) soluzioni a pH fortemente acido od alcalino, solventi e coloranti organici di qualsiasi tipo, prodotti farmaceutici di scarto etc.;
- sostanze tali da causare ostruzioni intasamenti e danni alle condotte e/o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione, quali rottami, sabbia, argilla, fanghi, fogliame, vetri, stracci, bitumi, residui oleosi in genere etc., neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici e industriali. Nelle pubbliche fognature dovranno essere scaricati esclusivamente i reflui i cui parametri rientrano in quelli indicati dalla Tabella C della Legge 319/76 (allegato XIII).

54.2. E' in ogni caso vietato lo scarico di qualsiasi sostanza riconducibile alla classificazione di rifiuto tossico e nocivo di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

54.3 In ogni caso di contravvenzione alle presenti norme, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti si applica l'art. 2043 del Codice Civile sul risarcimento dei danni nonché **le sanzioni previste nella tabella di cui all'allegato C) del presente regolamento.**

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI –

Art. 55 – Norme generali -

55.1. Nella pubblica fognatura per **acque bianche** vengono esclusivamente convogliate:

- 1) le acque di dilavamento meteorico, qualunque ne sia la provenienza;
- 2) le acque di innaffiamento provenienti da cortili, giardini, orti, parchi, siano essi pubblici o privati, le fontanelle per uso esclusivamente potabile;
- 3) le acque sorgive o di infiltrazione.

55.2. Nella pubblica fognatura per le **acque nere** vengono convogliate le acque reflue non comprese nel precedente punto a1) o qualora ne siano state specificatamente escluse, con provvedimento motivato, dal Sindaco.

55.3. Nell'ambito della categoria delle acque nere, si definiscono "acque di rifiuto di tipo abitativo" quegli scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, mense, elettrodomestici e, comunque, quelle di evacuazione degli ordinari impianti necessari alla vita domestica anche se installati in insediamenti produttivi.

55.4. E' fatto assoluto divieto di scaricare le acque bianche nelle canalizzazioni per le acque nere e le acque nere nelle canalizzazioni per le acque bianche.

Art. 56 – Disciplina degli scarichi domestici-

56.1. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento .E' fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche se triturati.

56.2. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.

Art. 57 - Disciplina degli scarichi industriali -

57.1 I titolari di scarichi industriali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente regolamento. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi alle norme vigenti in materia. E' fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi anche se triturati

57.2 Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività o destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, il Comune può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane. In questi casi la quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio.

Art. 58 – Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose -

58.1. I titolari di scarichi industriali contenenti sostanze pericolose, come individuati dalla normativa in materia, sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose devono essere conformi alla prescrizioni di legge in vigore.

58.2. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità preposte al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di rilievo campioni.

58.3. Il gestore nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di adeguati strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione delle Autorità competenti al controllo, per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale della autorità competenti al controllo all'uopo incaricato.

58.4. L'utente è ritenuto responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a comunicare immediatamente ogni anomalia alle autorità competenti al controllo.

CAPO III – ALLACCI

Art. 59 - Allacci di insediamenti civili e assimilabili.

59.1 - Nelle aree servite da pubbliche fognature, qualsiasi scarico civile e assimilabile ha l'obbligo di allacciarsi alla pubblica rete fognaria, nei casi ed alle condizioni stabilite dalla legge vigente in materia e/o dai provvedimenti delle Autorità Competenti, secondo le modalità tecniche ed i procedimenti indicati nel presente regolamento.

59.2. Per tutti gli insediamenti civili ed assimilabili, in aree servite da pubbliche fognature, l'allacciamento deve essere realizzato entro sei mesi dalla data di insorgenza dell'obbligo, previa presentazione della domanda di allaccio, secondo il modello predisposto dal Comune.

59.3. In caso di inadempimento dell'utente a quanto sopra stabilito il comune trasmette allo stesso un invito a presentare la domanda di allaccio entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla di ricezione dell'invito.

59.4. In caso di ulteriore inerzia dell'utente, il gestore, previa ingiunzione, può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere d'allaccio, a spese dell'utente.

59.5. Possono essere obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura, con provvedimento emesso dalle autorità competenti, anche insediamenti già autorizzati a scaricare i propri reflui in luoghi diversi dalla fognatura stessa (es. pozzi neri, fosse settiche ecc...) qualora sussistano motivi igienico-sanitari.

59.6. Quando il Comune constati a seguito di documentata richiesta l'impossibilità di scaricare le acque di rifiuto nella fognatura pubblica, il richiedente dovrà richiedere apposita autorizzazione per l'installazione di fosse biologiche od Imhoff, in rapporto all'entità ed al tipo di insediamento.

59.7. Gli scarichi non allacciati dovranno essere convogliati nella fognatura comunale qualora subentrino implicazioni igienico sanitarie o qualora venga realizzata una nuova condotta fognaria e le distanze rientrano nei limiti di legge.

Art. 60 – Autorizzazione all'allaccio -

60.1. Tutti i nuovi allacci devono essere autorizzati dal Comune

60.2. Sono assimilati ai nuovi allacci gli spostamenti di quelli esistenti, i loro rifacimenti ed adeguamenti sostanziali, ivi ricomprese le modifiche dei diametri.

60.3. L'autorizzazione all'allaccio va richiesta al Comune su apposito modulo.

60.4. La richiesta di allaccio deve essere effettuata dal proprietario catastale dell'immobile, ovvero dal legale rappresentante in caso di società.

60.5. Le eventuali autorizzazioni per il passaggio delle condotte su suolo pubblico e/o privato, sono a totale carico del richiedente.

60.6. Esperita l'istruttoria tecnica il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione all'allaccio entro 20 giorni dalla richiesta.

60.7. Il Comune si riserva di verificare la conformità dei lavori eseguiti, che devono corrispondere alle prescrizioni tecniche riportate nell'autorizzazione all'allacciamento, eventuali difformità dovranno essere sanate a cura e spese del richiedente, pena la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art. 61 – Condizioni per l'allacciamento -

61.1. L'autorizzazione all'allaccio, per tutte le utenze, è subordinata:

- a) Alla verifica della compatibilità tecnica dell'allaccio con la rete fognaria in esercizio;
- b) al versamento;
- c) all'atto dell'istanza, da parte del richiedente di una quota forfetaria di cui alla tabella d) del presente regolamento;
- d) al compenso delle spese di istruttoria e controllo.

61.3. L'autorizzazione all'allaccio in nessun caso esime il richiedente dal conseguire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori di allacciamento - nonché al pagamento di eventuali altri diritti e spese - che dovrà essere acquisita a cura e spese del richiedente stesso.

Art. 62 - Procedure di allaccio -

62.1. La realizzazione delle opere di allacciamento **per tutte le utenze**, domestiche e non, è interamente a carico del richiedente, che vi provvederà a propria cura e spese, così come a suo carico resta ogni ripristino delle condizioni dei luoghi interessati dai lavori. In particolare, per gli interventi sulle strade pubbliche, il richiedente, dovrà ottemperare agli eventuali obblighi di ripristino stabiliti dal Comune.

62.2. Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione o ripristino dell'allacciamento, anche derivanti da prescrizioni del Comune, ed anche se realizzati su suolo pubblico, resteranno a carico dell'utente.

62.3. Il comune potrà disporre in ogni tempo controlli e/o ispezioni sull'allacciamento, nonché prescrivere gli eventuali interventi che si rendessero necessari al mantenimento di condizioni di efficienza e funzionalità dell'allacciamento, alle quali dovrà ottemperare, pena revoca dell'autorizzazione all'allaccio e **l'applicazione di penali.**

Art. 63 – Precarietà degli scarichi non allacciati

63.1. Gli scarichi non allacciati dovranno essere convogliati nella fognatura comunale qualora subentrino implicazioni igienico sanitarie o qualora venga realizzata una nuova condotta fognaria e le distanze rientrino nei limiti di legge.

Art. 64 - Impianti di sollevamento privati -

64.1. Gli impianti che non possono (e non debbano), per comprovati motivi tecnici, confluire nella fognatura pubblica per gravità devono essere dotati di idonei impianti di sollevamento che trasferiscano i liquami ad un pozzetto non in pressione collegato a gravità al collettore pubblico ed a quota superiore al livello di rigurgito del collettore stesso o dotati di idonea valvola di non ritorno. Detti impianti di sollevamento devono essere separatamente autorizzati e costruiti a spese e cura del richiedente l'allaccio.

64.2. Il Sindaco può in ogni tempo prescrivere con ordinanza motivata eventuali modifiche agli impianti autorizzati nel caso emergano disfunzioni del pubblico servizio. In

ogni caso il Comune è manlevato da ogni responsabilità circa eventuali danni a cose o persone derivanti dall'impianto privato di sollevamento.

Art. 65 - Allacci di insediamenti industriali -

65.1. Nelle aree servite da pubblica fognatura il titolare di qualsiasi scarico industriale potrà chiedere al Comune l'autorizzazione allo scarico nella fognatura stessa, secondo quanto previsto al capo IV del presente regolamento.

Art. 66 - Lavori di allaccio -

66.1. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere eseguiti in conformità alle norme tecniche del presente regolamento, alla normativa urbanistica ed alle prescrizioni legislative e regolamentari igienico-edilizie.

66.2. I lavori devono essere eseguiti a cura e spese dell'interessato.

66.3. Il Comune si riserva di controllare i lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione per verificarne la regolarità.

66.4. In caso di irregolarità o difformità, il Comune può revocare l'autorizzazione all'allaccio fino al ripristino delle condizioni tecniche ritenute idonee.

66.5. Il Comune può ordinare il rifacimento delle opere difformi o irregolari, e/o la demolizione delle opere esistenti, e/o far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 67 - Norme tecniche -

67.1 - Il fognolo deve essere costruito con materiali resistenti all'attacco chimico e fisico delle sostanze contenute nei reflui e totalmente esente da perdite nelle giunzioni, devono pertanto essere impiegati esclusivamente tubi in grès muniti di giunti elastici o tubi in polietilene ad alta densità o tubi in PVC con bicchiere per guarnizioni ad incollaggio, con assoluta esclusione di tubi in cemento.

Art. 68 - Modifica all'allaccio.

68.1. Chiunque voglia modificare, anche parzialmente, qualsiasi fognolo, deve presentare domanda al Comune secondo le modalità del presente Regolamento.

Art. 69 - Impianti interni

69.1. L'impianto di fognatura all'interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese del titolare alla autorizzazione all'allaccio in conformità alle "norme tecniche" del presente Regolamento.

69.2. Gli impianti interni di fognatura ad uso pluviale devono essere dotati di idonei pozzetti con griglie idonee ad impedire l'immissione nella pubblica fognatura bianca di rifiuti urbani o assimilabili.

69.3. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio qualora lo ritenga opportuno.

69.4 In caso di modifica dell'impianto interno, compresa l'installazione di impianti di sollevamento della fognatura, l'utente deve darne preventiva comunicazione al Comune e ove prescritto acquisire le necessarie autorizzazioni.

CAPO IV – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 70 – Ambito di applicazione –

70.1. Sono soggetti alla disciplina del presente capo gli stabilimenti industriali, presenti e nuovi;

70.2. La domanda di autorizzazione deve contenere e deve essere corredata da quanto segue:

- i dati anagrafici del richiedente;
- dati identificativi dell'azienda (sede legale rappresentante,
- attività svolta,
- iscrizione alla C.C.I.A.A.,
- P.IVA ecc.);
- estratto di mappa catastale;
- pianta dell'insediamento in scala 1:500;
- pianta in scala dell'insediamento con l'indicazione della rete di scarico, dei diversi tipi di reti di smaltimento delle acque reflue differenziate a colori;
 - relazione contenente:
 - a) fonti di approvvigionamento idrico e relativa quantità di acqua prelevata,
 - b) volumi dei reflui scaricati in quantità annua;

70.3. Verificate positivamente le condizioni tecniche-amministrative previste dalla normativa vigente in materia verrà rilasciata l'autorizzazione allo scarico.

70.4. L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.

70.5. L'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale dal momento del rilascio. Il rinnovo dell'autorizzazione stessa deve essere richiesto sei mesi prima della scadenza; decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

70.6. Lo scarico non contenente sostanze pericolose, può essere provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza dell'autorizzazione, purché siano rispettate le prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione. 68.7 Decorso quest'ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

70.7. La modifica del titolare dell'attività che da origine allo scarico deve essere comunicata al Comune per la voltura dell'autorizzazione, entro 3 mesi dalla modifica stessa.

70.8. In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il titolare dello scarico deve darne tempestiva comunicazione al Comune.

70.9. Ove venga rilevata l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ovvero delle norme del presente regolamento, il comune può diffidare il titolare dell'autorizzazione allo scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere adempiute le prescritte obbligazioni o eliminate le irregolarità riscontrate. In caso di inerzia l'autorizzazione allo scarico può essere revocata.

70.10. Salva l'applicazione di oneri e sanzioni conseguenti, l'autorizzazione può essere revocata ove vengano rilevati danni, alterazioni o comunque anomalie al normale esercizio

della rete fognaria o dell'impianto di depurazione ed ove venissero rilevate situazioni di pregiudizio all'igiene e alla salubrità dei luoghi, delle acque e dell'ambiente.

70.11. Il Comune provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere la detta autorizzazione per un tempo determinato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge, quando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

CAPO V – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 71 - Accertamenti e controlli

71.1. Gli scarichi degli stabilimenti industriali in pubblica fognatura devono essere conformi alle prescrizioni di legge in vigore.

71.2. Il Comune può, in qualunque momento, secondo le forme stabilite dalle normative vigenti in materia, procedere alla verifica della qualità degli scarichi, dello stato degli impianti interni di fognatura di edifici e costruzioni a qualunque scopo destinati, al fine di constatarne lo stato di manutenzione e funzionamento.

71.3. Il Comune può inoltre assumere ed applicare tutti i provvedimenti previsti dalle normative vigenti in materia.

Art. 72 - Strumenti di misura e di analisi.

72.1. Gli insediamenti domestici ed industriali che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, un idoneo apparecchio misuratore della portata delle acque prelevate.

72.2. Tutti gli stabilimenti industriali sono tenuti ad installare idonei strumenti misuratori della portata degli scarichi industriali.

CAPO VI – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE –

Art. 73 – Canone fognatura e depurazione - Spese e diritti -

73.1. I titolari degli scarichi delle acque nere sono soggetti passivi del canone di fognatura e depurazione, previsto dalla normativa in vigore, calcolato in base ai volumi di acqua consumata secondo la normativa in materia).

73.2. Per l'istruttoria dei procedimenti di allaccio e di autorizzazione allo scarico devono essere corrisposte le relative spese/diritti al Comune contestualmente alla presentazione della domanda. Il loro pagamento costituisce condizione per la procedibilità dell'istruttoria.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 74 - Validità del regolamento

74.1. Le norme del presente regolamento nonché le disposizioni dello stesso che fossero modificate ed integrate con successivi provvedimenti, si applicano anche ai titolari di tutte le utenze allacciate al momento della relativa entrata in vigore.

74.2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate al responsabile del servizio acquedotto, dagli agenti di polizia urbana, dal personale incaricato dal Comune per il servizio di manutenzione della rete idrica e fognaria.

74.3. E' facoltà di chi rileva la violazione redarre apposito verbale.

Art. 75 – Reclami e Comunicazioni e Controversie

75.1. I reclami e le comunicazioni devono essere presentati al Comune – Servizio idrico integrato –

75.2. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli utenti o tra gli utenti e soggetti terzi.

75.3. Per ogni controversia tra il Comune e gli utenti è competente il foro di Sanremo.

Art. 76 – Identificazione del personale addetto al servizio –

76.1. Il personale dipendente del Comune o incaricato a seguito di affidamento del servizio di manutenzione ecc.. autorizzato dal Comune stesso in relazione agli incarichi ricevuti, deve essere munito di tessera di riconoscimento che, a richiesta, deve esibire nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 77 – Trattamento dei dati personali

77.1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di BELMONTE Calabro, con sede in Belmonte Calabro , via M. BIANCHI 7. – C.F. 86000310788 /P.IVA 01281140788.

77.2. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) forniti dagli utenti, ovvero acquisiti nell'ambito delle proprie attività, verrà effettuato per fini istituzionali e/o previsti dalla normativa in vigore nonché ai fini dell'esecuzione dei contratti di fornitura e si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza.

77.3. Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito, secondo correttezza, per le finalità sopra indicate e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini compatibili con tali scopi.

77.4. E' cura del Comune far accedere a tali trattamenti solo il personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati.

Art. 78 – Carta dei servizi

78.1. Il Comune al fine di tutelare i diritti e le prerogative dei cittadini si impegna adottarsi della carta dei servizi di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 ("principi sull'erogazione dei servizi pubblici") i principi fondamentali e gli strumenti della propria azione nonché i mezzi di tutela degli utenti.

Art. 79 – Rinvii

79.1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art.81 – Entrata in vigore

81.1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

ALLEGATO A

SRVIZIO ACQUEDOTTO – ADDEBITI VARI E DIRITTI

DESCRIZIONE	U.D.M.	MPORTO	DETTAGLI
Diritto allaccio utenze domestiche	Diritto fisso- forfait	€.35,00	Spese di contratto e consequenziali spese di istruttoria
Allaccio utenze non domestiche	Diritto fisso- forfait	€. 50,00	
Taratura contatore nuova utenza	Diritto fisso- forfait	€. 20,00	
Voltura utenze	Diritto fisso- forfait	€. 10,00	
Chiusura utenze	Diritto fisso- forfait	€. 30,00	
Riattivazione utenza morosa	Diritto fisso- forfait	€. 50,00	
Istallazione contatore da parte del comune	Diritto fisso- forfait	€. 35,00	
Sostituzione contatore da parte del comune	Diritto fisso- forfait	€. 45,00	
Spostamento contatore da parte del comune	Diritto fisso- forfait	€. 45,00	
Assistenza tecnica realizzazione allaccio standard	Diritto fisso- forfait	€. 30,00	
Assistenza tecnica realizzazione allaccio	Diritto fisso- forfait	€. 10,00	
Sopralluogo	Diritto fisso- forfait	€. 10,00	
Verifica misuratore di utenza, livello di pressione utenza	Diritto fisso- forfait	€. 20,00	
Costo annuo forfettario bocca antincendio	Diritto fisso- forfait	€. 20,00	
Costo annuo forfettario piscina	Diritto fisso- forfait	€. 30,00	
Ricerca perdite a valle del punto di consegna		A ora €. 10,00	

ALLEGATO B
SRVIZIO ACQUEDOTTO – PENALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Usi impropri e vendita acqua	€. 100,00
Prelievi abusivi	Da €. 500,00 a €. 1.500,00
Manomissione agli strumenti di misura (contatori), la manomissione dei sigilli o compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura sono assoggettati al pagamento	Da €. 200,00 a €. 1.000,00
Mancata lettura	€. 5,00
Utilizzo fonti approvvigionamento autonome senza necessarie autorizzazioni	€. 1.000,00

ALLEGATO D

SRVIZIO FOGNATURA – ADDEBITI VARI E DIRITTI

DESCRIZIONE	U.D.M.	MPORTO	DETTAGLI
Diritto allaccio utenze domestiche	Diritto fisso- forfait	€.50,00	Spese di contratto e consequenziali spese di istruttoria
Allaccio utenze assimilabili alle domestiche	Diritto fisso- forfait	€. 70,00	
Allaccio altre utenze	Diritto fisso- forfait	€. 70,00	
Autorizzazione allo scarico	Diritto fisso- forfait	€. 100,00	
Autorizzazione istallazione fossa imofh utenze domestiche		€. 50,00	
Penale allaccio abusivo		€. 100,00	
Penale scarico abusivo		€. 1.000,00	
Assistenza tecnica realizzazione allaccio standard	Diritto fisso- forfait	€.30,00	
Assistenza tecnica realizzazione altri allacci	Diritto fisso- forfait	€. 30,00	
Sopralluogo	Diritto fisso- forfait	€. 30,00	
Ricerca perdite	Diritto fisso- forfait	€. 10,00	
Istallazione contatori per approvvigionamenti autonomi		€. 100,00	